

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI L'AQUILA

nella persona del giudice, dott.ssa Roberta Papa, ha emesso la seguente

ORDINANZA

nella causa civile di I grado iscritta al n. 1429/16 RG

TRA

~~_____~~ nato in Imo State (Nigeria) il
5/02/1987 elettivamente domiciliato in ~~_____~~ presso lo
studio ~~_____~~ lo rappresenta e difende per procura a margine
del ricorso introduttivo

- ricorrente -

CONTRO

MINISTERO dell'INTERNO - COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL
RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE di ~~_____~~ in
persona del Presidente pt d. ~~_____~~

-convenuti-

OGGETTO: protezione internazionale.

Conclusioni la parte ricorrente ha concluso come da verbale di udienza.

Svolgimento in fatto e in diritto

Con ricorso ritualmente depositato presso la Cancelleria di questo Tribunale, il ricorrente in epigrafe indicato proponeva opposizione avverso il provvedimento del Ministero dell'Interno Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Foggia - con il quale era stata rigettata la richiesta di riconoscimento dello status di protezione internazionale, chiedendo - previa sospensione del provvedimento impugnato a) in via principale, che venisse accertato e dichiarato lo status di rifugiato ovvero il diritto di asilo ex art. 10, comma 3, della Costituzione; b) in via subordinata, che venisse accertato e dichiarato il suo diritto ad ottenere la protezione internazionale sussidiaria ai sensi dell'art. 14 D Lgs n. 251 del 19 novembre 2007 c) in via ulteriormente gradata, che venisse accertato e dichiarato il suo diritto ad ottenere la protezione umanitaria ex art. 5, comma 6, D.lgs. 286/1998, con vittoria di spese e competenze del giudizio.

La Commissione si costituiva e chiedeva conferma del proprio operato. Nell'udienza in camera di consiglio dopo aver sentito il difensore e la parte il giudice si è riservato la decisione.

Giova premettere come in punto di diritto la materia relativa al riconoscimento della protezione internazionale, è disciplinata dall'art. 2 comma 1, lette. E) e F) del D.lgs 251/07 che prevede diverse forme di protezione internazionale

Tale decreto definisce " rifugiato " il cittadino straniero il quale, per il fondato timore di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese, oppure - se apolide- che si trovi fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni suindicate e non può, o a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno, ferme le cause di esclusione di cui all'art. 10 e per "status di rifugiato" il riconoscimento da parte dello stato di un cittadino straniero quale rifugiato. Le medesime disposizioni sono poi riportate in maniera identica nell'art. 2 comma 1 lette. d) ed e) D.Lgs. n. 25 del 28 gennaio 2008 che ha attuato la Direttiva CE 2005/85, con l'unica specificazione relativa alla necessaria non appartenenza dello straniero ad un Paese dell'Unione Europea. Ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato, inoltre, gli artt. 7 e 8 del suindicato Decreto, contengono la definizione di atti e dei motivi di persecuzione. In particolare, gli atti di persecuzione devono essere - alternativamente-: a) sufficientemente gravi, per loro natura o frequenza, da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali, in particolare dei diritti per cui qualsiasi deroga è esclusa, ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 2, della Convenzione sui diritti dell'Uomo; b) costituire la somma di diverse misure, tra cui violazioni dei diritti umani, il cui impatto sia sufficientemente grave da esercitare sulla persona un effetto analogo a quello di cui alla lettera a) Gli atti di persecuzione di cui al comma 1 possono, tra l'altro, assumere la forma di: a) atti di violenza fisica o psichica, compresa la violenza sessuale; b) provvedimenti legislativi, amministrativi, di polizia o giudiziari, discriminatori per loro stessa natura o attuati in modo discriminatorio; c) azioni giudiziarie o sanzioni penali sproporzionate o discriminatorie; d) rifiuto

di accesso ai mezzi di tutela giuridici e conseguente sanzione sproporzionata o discriminatoria; e) azioni giudiziarie o sanzioni penali in conseguenza del rifiuto di prestare servizio militare in un conflitto, quando questo potrebbe comportare la commissione di crimini, reati o atti che rientrano nelle clausole di esclusione di cui all'articolo 10, comma 2, f) atti specificamente diretti contro un genere sessuale o contro l'infanzia. I motivi di persecuzione, sono invece indicati nel successivo art. 8 e devono essere riconducibili ai motivi, di seguito definiti: a) "razza": riferita, in particolare, a considerazioni inerenti al colore della pelle, alla discendenza o all'appartenenza ad un determinato gruppo etnico; b) "religione": che include, in particolare, le convinzioni teiste, non teiste e ateiste, la partecipazione a, o l'astensione da, riti di culto celebrati in privato o in pubblico, sia singolarmente sia in comunità, altri atti religiosi o professioni di fede, nonché le forme di comportamento personale o sociale fondate su un credo religioso o da esso prescritte; c) "nazionalità": che non si riferisce esclusivamente alla cittadinanza, o all'assenza di cittadinanza, ma designa, in particolare, l'appartenenza ad un gruppo caratterizzato da un'identità culturale, etnica o linguistica, comuni origini geografiche o politiche o la sua affinità con la popolazione di un altro Stato; d) "particolare gruppo sociale": e quello costituito da membri che condividono una caratteristica innata o una storia comune, che non può essere mutata oppure condividono una caratteristica o una fede che è così fondamentale per l'identità o la coscienza che una persona non dovrebbe essere costretta a rinunciarvi, ovvero quello che possiede un'identità distinta nel Paese di origine, perché vi è percepito come diverso dalla società circostante. In funzione della situazione nel Paese d'origine, un particolare gruppo sociale può essere individuato in base alla caratteristica comune dell'orientamento sessuale, fermo restando che tale orientamento non includa atti penalmente rilevanti ai sensi della legislazione italiana; e) "opinione politica": si riferisce, in particolare, alla professione di un'opinione, un pensiero o una convinzione su una questione inerente ai potenziali persecutori di cui all'articolo 5 e alle loro politiche o ai loro metodi, indipendentemente dal fatto che il richiedente abbia tradotto tale opinione, pensiero o convinzione in atti concreti.

Per ciò che invece concerne la protezione sussidiaria, l'art. 2 comma 1 lett. g) e h) del Dlgs 251/07, conformemente a quanto previsto anche dall'art. 2 comma 1 lett. f) e g) del Dlgs. 25/08, definisce "persona ammissibile alla protezione sussidiaria" il cittadino straniero che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine, o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno come definito dal presente decreto e il quale non può o, a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto Paese. Lo "status di protezione sussidiaria" è invece il riconoscimento da parte dello Stato di uno straniero quale persona ammissibile alla protezione sussidiaria. La definizione di "danno grave" è fornita dal successivo art. 14 il quale lo identifica: a) nella condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte; b) nella tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo Paese di origine; c) nella

minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale. Il nuovo sistema di protezione internazionale, ha quindi introdotto una nuova misura, la protezione sussidiaria che deve essere riconosciuta quando esiste il rischio effettivo di essere sottoposto a pena di morte, tortura o trattamenti inumani e degradanti. Il riscontro positivo di questa condizione non costituisce più una condizione idonea soltanto al rilascio di un permesso di natura umanitaria, di natura temporanea, garantito dall'obbligo di osservare il divieto stabilito nell'art. 3 CEDU, nella lettura fornita dalla Corte di Strasburgo, rilasciato dal Questore D.Lgs. n. 286 del 1998, ex art. 5, comma 6, ma da diritto ad una misura di protezione internazionale, stabile, accompagnata da permesso di soggiorno triennale e dalla fruizione di un complesso quadro di diritti e facoltà accesso al lavoro, allo studio alle prestazioni sanitarie, direttamente scrutinato dalle Commissioni territoriali.

L'art. 5 del d.lgs. n. 251/07, altresì, identifica come responsabili della persecuzione o del danno grave lo Stato, i partiti o le organizzazioni che controllano lo Stato e una parte consistente del suo territorio o ancora i soggetti non statuali, se i responsabili di cui alle lettere a) e b), comprese le organizzazioni internazionali, non possono o non vogliono fornire protezione, ai sensi dell'art. 6 comma 2, contro persecuzioni o danni gravi.

Strettamente connesse a tale tema è quello del diritto alla protezione umanitaria, concretizzantesi nel permesso di soggiorno per motivi umanitari di cui all'art. 5 comma 6 del d.lgs. 286/1998 che appunto disciplina l'ipotesi della sussistenza di esigenze di protezione umanitaria, prevede che "il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altresì adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti, salvo che ricorrano seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano". L'uso della disgiuntiva evidenzia come i motivi di carattere umanitario non debbano trovare fondamento in obblighi specifici previsti dalla Costituzione o da fonti internazionali, potendo trovarlo invece anche nella clausola generale dell'art. 2 della Costituzione; si tratta insomma di una clausola di salvaguardia del sistema volta a consentire che sia data tutela anche a situazioni non rientranti in alcuna delle disposizioni citate. La disposizione normativa non enuncia in via esemplificativa quali debbano essere considerati i seri motivi, pertanto, è suscettibile di ampia interpretazione, e possono esservi ricondotti situazioni soggettive come i bisogni di protezione a causa di particolari condizioni di vulnerabilità dei soggetti, quali per esempio motivi di salute o di età, carestie, disastri naturali o ambientali o altre situazioni similari. Da un punto di vista processuale occorre osservare che con la domanda di protezione internazionale, ancorché indistinta, il richiedente ha diritto all'esame delle condizioni di riconoscimento delle due misure di protezione internazionale, previste nelle Direttive, ma senza escludere la possibilità del rilascio di un permesso sostenuto da ragioni umanitarie o da obblighi internazionali o costituzionali diversi da quelli derivanti dall'art. 3 CEDU, ormai ricompreso espressamente nella sussidiaria o da quelli indicati nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art 14, lett. c), (la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un

civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno od internazionale (Cass. 24.3.2011, n. 6880)

Per ciò che concerne l'onere probatorio, l'art. 3 del medesimo Decreto stabilisce che il richiedente è tenuto a presentare, unitamente alla domanda di protezione internazionale o comunque appena disponibili, tutti gli elementi e la documentazione necessari a motivare la medesima domanda. Tuttavia, qualora taluni elementi o aspetti delle dichiarazioni del richiedente la protezione internazionale non siano suffragati da prove, essi sono considerati veritieri se l'autorità competente a decidere sulla domanda ritiene che: a) il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; b) tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati prodotti ed è stata fornita una idonea motivazione dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi; c) le dichiarazioni del richiedente sono ritenute coerenti e plausibili e non sono in contraddizione con le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso, di cui si dispone; d) il richiedente ha presentato la domanda di protezione internazionale il prima possibile, a meno che egli non dimostri di aver avuto un giustificato motivo per ritardarla; e) dai riscontri effettuati il richiedente è, in generale, attendibile. La giurisprudenza ha poi precisato che in detta materia vi sono profonde divergenze rispetto alle regole generali del processo civile: ed infatti il giudice, attraverso i propri poteri officiosi, potrà e dovrà cooperare nell'accertamento delle condizioni che legittimano l'accoglimento del ricorso, acquisendo anche d'ufficio le informazioni necessarie a conoscere l'ordinamento giuridico e la situazione del paese di origine (Cass. S. U. 17.11.2008 n. 27310). Del resto tale intervento è stato pienamente recepito dal legislatore delegato che all'art. 19 comma 8 del d.lgs. 150/2001 espressamente prevede che "il giudice può procedere anche d'ufficio agli atti di istruzione necessari per la definizione della controversia". Complementare a tale affermazione è quella secondo cui in tema di accertamento del diritto ad ottenere una misura di protezione internazionale, il giudice non può formare il proprio convincimento esclusivamente sulla base della credibilità soggettiva del richiedente e sull'adempimento dell'onere di provare la sussistenza del "fumus persecutionis" a suo danno nel paese d'origine, essendo, invece, tenuto a verificare la condizione di persecuzione di opinioni, abitudini, pratiche sulla base di informazioni esterne e oggettive relative alla situazione reale del paese di provenienza, mentre solo la riferibilità specifica al richiedente del "fumus persecutionis" può essere fondata anche su elementi di valutazione personale quali, tra i quali, la credibilità delle dichiarazioni dell'interessato (Cass. sent. n. 26056/10; Cass.n. 17576/10). Sul giudice incombe quindi il dovere di ampia indagine, di completa acquisizione documentale anche officiosa e di complessiva valutazione anche della situazione reale del Paese di provenienza, dovere imposto dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3 (emanato in attuazione della direttiva 2005/85/CE), norma alla stregua della quale ciascuna domanda deve essere esaminata alla luce di informazioni aggiornate sulla situazione del Paese di origine del richiedente asilo, informazioni che la Commissione Nazionale fornisce agli organi giurisdizionali chiamati a pronunciarsi su impugnazioni di decisioni negative.

Premesso il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, occorre esaminare le doglianze avanzate con riferimento al provvedimento emesso dalla Commissione. Dal racconto della parte è emerso che il ricorrente di religione cristiana ha lasciato il proprio paese perché appartenente all'Ibo che lotta in modo pacifico per l'indipendenza del Biafra. Il 5.11.2014 vi era stata una manifestazione pacifica per chiedere nuovamente l'indipendenza dalla Nigeria, e la sera la polizia aveva ucciso dopo avere torturato il vicino di casa del ricorrente, ed era andata anche a casa del ricorrente per ucciderlo. Ma la madre era riuscita a farlo fuggire. Dopo la fuga il ricorrente si era riunito ad altri membri del partito ed avevano fatto una serie di riunioni l'ultima il 1 gennaio 2015 con l'assistente di Kano. Le proteste servivano a far rilasciare il leader del movimento arrestato senza alcun motivo e detenuto illegalmente. Il ricorrente quindi decide di fuggire quando continuando le proteste pacifiche gli attivisti questi continuano ad essere uccisi. Produce agli atti Documentazione fotografica relativa al ricorrente insieme al leader del movimento Giovani Biafra, foto delle uccisioni commesse in danno dei partecipanti alla protesta pacifica, Lettera della madre che testimonia l'accaduto lettera di un vicino di casa, Documentazione fotografica di bambini uccisi dall'esercito perché appartenenti al gruppo del Biafra. Inoltre in sede di udienza viene depositato il mandato di arresto spiccato contro il ricorrente in data 25.2.2015 quale secondo leader del Biafra. In relazione alla moglie e ai figli lo stesso affermava che avevano lasciato il villaggio ove vivevano e si era recati presso quello della famiglia della moglie. Tali elementi non rappresentano i presupposti per l'applicabilità dell'art. 2, comma 1, lett. c) Dlgs 251/07 relativi al timore delle persecuzioni per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale od opinioni politiche, mentre può trovare applicazione la protezione sussidiaria ex art. 14 poiché i fatti narrati dal ricorrente oltre ad essere ampiamente documentati da foto e da dichiarazioni provenienti dalla madre e da un vicino, nonché dal mandato di arresto, trovano riscontro anche in fonti giornalistiche e umanitarie, quali Frontiernews che ha dato notizia che L'OEAS (Organization of Emerging African States,) si è ufficialmente schierata in difesa del Biafra e dell'IPOB, chiedendo ai rappresentanti dell'Unione Europea e delle Nazioni Unite di permettere che si tenga un referendum per l'indipendenza dello stato del Biafra. La stessa Amnesty International ha denunciato che la gestione della crisi in Biafra non è certamente edificante per le autorità di Abuja poiché ci sono rapporti sull'uso eccessivo della forza, morti e feriti tra alcune persone collegate al movimento per l'autodeterminazione del Biafra. Inoltre l'ente ha chiesto che il governo nigeriano svolgesse indagini indipendenti, imparziali ed efficaci in presenza di accuse credibili su gravi violazioni dei diritti umani. Pertanto le vicende narrate dal richiedente sono ricollegabili a una situazione di violenza indiscriminata o di conflitto armato interno al suo paese. Mentre per quanto riguarda la domanda relativa al riconoscimento della protezione umanitaria, ai sensi dell'art. 5 co. 6 D.lvo 286/98 non vi sono motivi idonei per concedere la protezione umanitaria. In questo contesto ritiene il Tribunale che il provvedimento vada riformato e vada riconosciuta la protezione sussidiaria al ricorrente. Nulla per le spese perché il ricorrente è ammesso al patrocinio a spese dello stato..

P.Q.M

il giudice scioglimento della riserva assunta in data 14.10.2016, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda, eccezione o istanza disattesa: accoglie il ricorso promosso da _____ riconoscendogli il diritto alla protezione sussidiaria

L'Aquila 4/11/16



IN AMBITO DI L'AQUILA
11/11/16
